

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. OMISSIS e promossa da

CLIENTE e GARANTE

- attori -

contro

BANCA

- convenuta -

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni: come rassegnate con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 04.05.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato CLIENTE e GARANTE convenivano in giudizio la BANCA deducendo che l'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito era stata negativamente influenzata dall'applicazione di poste accessorie non previste nelle forme di legge e comunque frutto di scorrettezza contrattuale.

Denunciavano, in particolare, l'illegittimità sotto vari profili delle condizioni contenute nel contratto di conto corrente affidato n. OMISSIS sottoscritto da CLIENTE e l'applicazione nell'ambito di quel rapporto, di spese e commissioni ingiustificate e in ogni caso non preventivamente concordate o determinate, anche in violazione della normativa antiusura.

Chiedevano pertanto di:

- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e della commissione di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti da parte della convenuta, perché inserite nei contratti intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa o insufficiente determinatezza;
- ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel conto corrente intercorso tra le parti nel contratto relativo al conto anticipi o nei fogli condizioni;

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carni, n. 593 del 9 settembre 2020

- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e, comunque, perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o di conto anticipi intercorso tra le parti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
- ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari tenuta conto, effetti dell'anatocismo nascosto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
- accertare e dichiarare se per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura e, per l'effetto, ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
- accertare la mancanza dei contratti di conto corrente ordinario (di accensione e successive aperture di credito), la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
- per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultra legale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
- da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
- all'esito del predetto calcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca accertare se vi è stato ed a quanto ammonti il debito residuo di parte attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma.

Domandavano inoltre:

- di dichiarare l'illegittimità del metodo di ammortamento alla francese applicato dalla banca al contratto di mutuo chirografario n. OMISSIS, stipulato da CLIENTE il 06.10.2010, in quanto produttivo di "interessi composti in violazione del divieto di anatocismo" e comunque superiori rispetto a quelli dovuti in base al tasso nominale indicato in contratto, con conseguente "nullità del tasso di interesse ultralegale per indeterminatezza, e sostituzione col tasso legale e parimenti nullità della capitalizzazione degli interessi", e di procedere alla esatta rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti;
- di accertare e dichiarare la nullità del mutuo, anche solo limitatamente alla "parte eccedente l'importo concesso rispetto all'effettivo debito del correntista", per mancanza di causa e/o di oggetto, trattandosi di finanziamento erogato al solo scopo di ripianare una esposizione debitoria sul conto corrente in tutto o in parte inesistente; - di accertare la nullità, sotto diversi profili, della fideiussione rilasciata da GARANTE a garanzia delle obbligazioni assunte da CLIENTE verso la banca, e segnatamente: (a) ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può far valere la garanzia fideiussoria nei confronti dell'attore, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sul conto corrente di clausole illegittime e/o nulle; (b) ritenere e dichiarare comunque nulla la fideiussione perché eccessivamente sproporzionata rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa; (c) ritenere e dichiarare che la banca non può rivalersi nei confronti del fideiussore posto che l'invalidità dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1939 cc determina conseguentemente la nullità delle relative fideiussioni; - ritenere e dichiarare comunque nulle le fideiussioni omnibus per violazione di norma imperativa, per le ragioni espresse in premessa – e conseguentemente la mancanza di titolo di qualunque pretesa della banca nei confronti del fideiussore".

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carni, n. 593 del 9 settembre 2020

Si costituiva la Banca che contestava quanto ex adverso allegato e chiedeva il rigetto delle relative domande.

Istruita documentalmente ed esperita consulenza tecnica contabile, all'udienza del 12.05.2020 – sostituita dal deposito di note scritte in conformità a quanto previsto dalla legislazione volta a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti in materia di giustizia civile – la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

2. – Così brevemente riassunto l'oggetto del contendere, e passando ad esaminare le censure svolte con riferimento al contratto di conto corrente affidato n. OMISSIS, va innanzitutto rilevato come la documentazione contrattuale in atti, analizzata anche dal C.T.U. – le cui conclusioni finali possono richiamarsi giacché supportate dai necessari rilievi di competenza specifica e formulate all'esito di un'indagine corretta sotto il profilo metodologico e aderente ai quesiti sottopostigli –, consenta di affermare che le parti hanno espressamente pattuito le valute da applicare alle operazioni di accredito e di addebito registrate sul conto corrente e hanno parimenti convenuto per iscritto l'ammontare e la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito e a debito (cfr. pagg. 4 ss. della relazione peritale, non oggetto di tempestive osservazioni critiche ad opera delle parti), il che pacificamente esclude la configurabilità di un fenomeno anatocistico illegittimo.

Dall'esame delle condizioni economiche del contratto di conto corrente risulta inoltre che è stata specificamente pattuita per iscritto la commissione di massimo scoperto, determinata con riferimento alla percentuale (nella misura dello 0,375% nei limiti del fido e dell'extrafido e dello 0,750% oltre i limiti del fido e dell'extrafido), alla base di calcolo (massimo saldo liquido debitore) e alla periodicità (trimestrale).

Appaiono perciò infondate le contestazioni riguardanti agli addebiti a titolo di c.m.s. per indeterminatezza o per mancanza di causa, dovendosi ritenere, sotto quest'ultimo profilo, che anche prima della riforma attuata con il D.L. n. 185/2008 e con la legge di conversione n. 2/2009, la previsione della c.m.s. trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. in motivazione Cass. n. 870/2006 e Cass. n. 11772/2002).

La commissione di massimo scoperto andrà perciò computata ai fini della determinazione del saldo del conto, che non dovrà quindi essere "depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido", così come invece ha fatto il C.T.U. in conformità al quesito che, sul punto, non appare aver seguito un criterio condivisibile.

Quanto alla presunta usurarietà del tasso di interesse pattuito, occorre ribadire l'applicabilità, in sede di rilevazione, delle Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, in quanto normativa secondaria vincolante per l'interpretazione delle disposizioni in materia di usura di cui alla legge n. 108/1996 e per l'analisi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

È infatti coerente con la normativa di settore che la Banca d'Italia abbia emanato istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa la necessità e l'opportunità di raccogliere dagli intermediari dati completi e tra loro coerenti da mettere a confronto al fine di determinare il valore medio. Le Istruzioni della Banca d'Italia rispondono, quindi, alla ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei e perciò comparabili e hanno, altresì, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione della normativa in materia di usura.

Ciò detto, l'analisi del C.T.U., condotta attenendosi ai criteri previsti dalle Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti (pagg. 4 ss. della relazione), ha evidenziato come i

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì, n. 593 del 9 settembre 2020

tassi di interesse pattuiti e applicati dalla banca non abbiano mai superato la soglia stabilita dalla normativa in tema di usura, né durante il rapporto né al momento della sua instaurazione, atteso che “i tassi passivi all’epoca pattuiti - pari all’8,75% per scoperture entro fido e all’11,25% per scoperture oltre fido - sono risultati inferiori al limite soglia del 18,585% valido nel quarto trimestre 2002 per le aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” (pag. 6 della relazione).

3. – Quanto alle censure riguardanti la validità del contratto di mutuo chirografario n. OMISSIS, parte attrice assume innanzitutto che lo stesso sarebbe nullo per mancanza di causa e/o di oggetto in quanto finalizzato esclusivamente a ripianare l’esposizione debitoria sul conto corrente della mutuataria, almeno in parte inesistente.

Dall’esame del contratto, tuttavia, non risulta che il finanziamento in questione sia stato accordato al dichiarato fine di ripianare le passività maturate sul conto dalla CLIENTE.

Pertanto, una simile finalità, quand’anche sussistente, non pregiudicherebbe comunque la validità del contratto, essendo pur sempre rivolta a perseguire un interesse meritevole di tutela: in linea di principio, infatti, nulla esclude che la provvista di un’operazione di finanziamento possa servire a ripianare un debito che il mutuatario ha contratto nell’ambito di un distinto rapporto con il mutuante o, eventualmente, con un terzo.

L’ordinamento, invero, non vieta che tale sia la causa concreta dell’operazione di finanziamento.

Quanto poi al rilievo secondo cui, essendo le passività maturate dalla CLIENTE almeno in parte inesistenti, siccome determinate dall’applicazione di clausole negoziali illegittime, l’operazione di finanziamento, atteso l’evidente collegamento negoziale, dovrebbe a sua volta risentire dei profili di nullità del rapporto di base, è sufficiente evidenziare come nel regolamento negoziale non venga esplicitato un collegamento tra il contratto di prestito e un rapporto bancario specifico intrattenuto dalla mutuataria.

Non trova quindi riscontro l’allegazione difensiva secondo cui il mutuo sarebbe stato destinato all’estinzione di passività in tutto o in parte inesistenti.

Con riferimento invece alle censure riguardanti la presunta illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese, deve senz’altro escludersi che lo stesso possa generare un fenomeno anatocistico, configurabile solo quando gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a comporre la base di calcolo ovvero il capitale produttivo degli interessi nel periodo successivo.

Al contrario, nel mutuo c.d. “alla francese”, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Come osservato in altri precedenti anche di questo Tribunale, «per piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) dovrebbe intendersi, a rigore, solo il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo (ipotesi all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso) ma tale espressione (e metodologia) è utilizzata anche ai mutui a tasso variabile quando il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), individuando così per ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, conteggiando poi per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carni, n. 593 del 9 settembre 2020

Nel caso dell'ammortamento alla francese, la "legge di sconto composto" è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale».

Nella sostanza, dunque, la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante – non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto: a) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; b) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono contabilizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare, dell'ammortamento francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; c) il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo e quindi si verifica un fenomeno addirittura inverso rispetto alla capitalizzazione (cfr., tra molte, Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Benevento 19.11.2012).

Ciò premesso, parte attrice non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la banca abbia applicato interessi anatocistici al contratto di mutuo, essendosi limitata ad affermare che i piani di ammortamento alla francese sono di per sé illegittimi. La mancata allegazione di dati precisi da cui desumere l'applicazione di interessi non dovuti nell'ambito del rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio non consente quindi di accogliere la censura formulata su tale aspetto.

4. – Vanno infine esaminate le doglianze relative alla garanzia personale rilasciata da GARANTE.

Sul punto, gli attori hanno dedotto la nullità e l'inefficacia del relativo contratto per indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi in tesi di fideiussione omnibus priva della specificazione dell'importo massimo garantito.

A sostegno di dette affermazioni non hanno tuttavia prodotto il relativo contratto di garanzia né hanno indicato la data di sottoscrizione o fornito altri elementi utili a consentirne la individuazione; per altro verso, dalla documentazione contrattuale esibita dalla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non risulta alcuna garanzia fideiussoria rilasciata da GARANTE in relazione al contratto di conto corrente intestato a CLIENTE. È invece documentata la fideiussione rilasciata da GARANTE a garanzia del mutuo chirografario sottoscritto dalla CLIENTE in data 06.10.2010, da cui risulta la fissazione di un limite massimo all'impegno del garante pari a euro 85.500,00 (cfr. pag. 2 del contratto di mutuo allegato sub doc. 2 fascicolo di parte attrice).

La censura va perciò disattesa alla luce della espressa indicazione del tetto dell'esposizione debitoria garantita.

5. – In conclusione, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo le disposizioni contenute nel d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto del pregio

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì, n. 593 del 9 settembre 2020

dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno parimenti poste in via definitiva a carico degli attori soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte soccombente.

Trapani, 07.09.2020

Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*